



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 del Registro Data 30.10.2018	OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni, applicabili ai debiti di natura tributaria.
---	--

L'anno **Duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **16,00** e seguenti, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di rinvio dal 18.10.2018 si è riunito il Consiglio Comunale. I Signori Consiglieri risultano assenti/presenti all'appello nominale delle ore 16,48, per come segue:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Palmeri	Alessandra	P	
Cannella	Gerlando Calogero	P	
Greco	Maria Pia	P	
Giuliano	Giuseppe Gaetano		A
Mingoia	Alessandra Rita		A
Capozza	Francesco	P	
D'Urso	Vincenzo	P	
Mallia	Francesco	P	
Pellitteri	Filippo	P	
Nobile	Luca	P	
Mondello	Rosita	P	
Antinoro	Giovanni Giuseppe		A

Presenti: 9 Assenti: 3

Sono presenti il Sindaco, **Dott. Gioacchino Nicastro**, il Vice Sindaco, **Dott. Vincenzo Puccio**, l'Assessore **Geom. Salvatore Scozzari** e l'Assessore **Sig. Francesco Capozza** che riveste contestualmente la carica di Consigliere Comunale.

Scrutatori: Palmeri, D'Urso e Nobile

E', altresì, presente il Geom. **Giuseppe Ballone**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro**.



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni, applicabili ai debiti di natura tributaria.

Iniziativa della proposta:

Resp.le di P.O. Area 2 Rag. Teresa Spoto

Resp.le del Servizio Tributi M.G. Galione



Ufficio proponente: Tributi

Atti allegati alla proposta: Schema di Regolamento

DECISIONE:

Approvata il N.....

Con le seguenti modifiche

- Rinvia il.....
- Respinta il.....

ATTESTAZIONE

Cap. _____ art. _____
N. _____ impegno

somma stanziata: €.

Agg. per Impinguamenti €.

Dedot. per storni €.

Fondo disponibile €.

Pag. per impegni €.

Riman. Disponibile €.

Addi _____

Il Ragioniere Capo

TESTO DELLA PROPOSTA

Premesso che:

- pervengono a questo ufficio Tributi richieste, verbali e scritte, da parte di numerosi contribuenti, i quali manifestano l'esigenza di voler ricorrere alla dilazione e/o rateizzazione per il pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali;
- è necessario valutare con attenzione le esigenze di quei contribuenti che, sottoposti alle procedure di accertamento, hanno difficoltà ad assolvere i pagamenti dei tributi alla scadenza stabilita dall'Amministrazione;
- che la particolare congiuntura economica e a volte anche il sovrapporsi di più scadenze rende sempre più difficile anche ai commercianti l'assolvimento degli obblighi tributari;
- si rende necessario prevedere forme di dilazione e/o rateizzazioni dei pagamenti delle imposte e delle tasse, dovute sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche;

Considerato che i Comuni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che *" nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni "*;

Valutato che:

- per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze, è necessario prevedere forme di rateizzazione, per debiti di natura tributaria, da porre in essere a seguito di istanza da parte dei contribuenti interessati, in grado di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze dei contribuenti, in rapporto alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione comunale, in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000;
- oltre alla rateizzazione occorre anche valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme sia nell'ambito dello stesso tributo sia nell'ambito di tributi diversi;

Ritenuto di dover disciplinare gli istituti richiamati con apposito regolamento comunale;

Che a tal proposito è stata predisposta dall'ufficio Tributi bozza di Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione delle rateizzazioni di pagamento, applicabili ai debiti di natura tributaria, nonché delle compensazioni, composto da n° 13 articoli .

Che tale bozza in data 28 Novembre 2016 con nota prot. 24913 è stata trasmessa alla Giunta Municipale per prenderne visione e, eventualmente, proporre suggerimenti e/o modifiche, e in data 12 Dicembre. Il Sindaco, con nota prot. 26192, ha restituito la bozza di regolamento comunicando di condividerlo in toto;

Dato atto che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale l'adozione dei regolamenti;

Che l'Organo di Revisione Contabile riguardo la precedente proposta ha espresso parere non favorevole, giusta verbale n. 03/2018;

Richiamata la nota del Gruppo Consiliare “Costruiamo insieme il nostro futuro” prot. n° 3417 del 12/2/2018 avente ad oggetto “Emendamenti al Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e delle compensazioni”;

Che sulla scorta di quanto evidenziato nel verbale n. 03/2018 del suddetto Organo di Revisione Contabile e nel richiamato emendamento proposto dal gruppo consiliare “Costruiamo insieme il nostro futuro”, sono state apportate al riguardo delle variazioni alla bozza di Regolamento *de quo*;

Visti:

- la legge 27/07/2000 n° 212 (Statuto del contribuente);
- il TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
- l'O.R. EE.LL.;

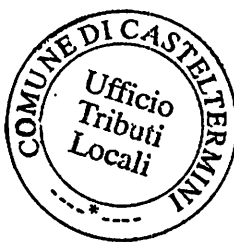
SI PROPONE

l'adozione di una Deliberazione con la quale venga approvato il Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria, composto da n° 13 articoli che, in allegato alla presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di trasmettere l'adottanda deliberazione al Ministero dell'economia delle finanze Dipartimento delle finanze, attraverso il portale del Federalismo fiscale, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs n° 446/97;

Casteltermini 1/6/2018

La Resp.le del Servizio Tributi
M.G. Gaiione



La Resp.le di P.O. Area 2
Rag. Teresa Spoto



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DELLE COMPENSAZIONI
APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____;

CAPO I RATEIZZAZIONI e/o DILAZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento -

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 447 e successive modificazioni, disciplina la concessione, in via del tutto eccezionale, di dilazioni (intese come posticipazione della scadenza del tributo) e rateizzazioni di pagamento dei carichi di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento, solleciti o da iscrizione in ruoli ordinari, siano essi relativi a più annualità o ad una sola, sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ossequio ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Possono essere oggetto di rateizzazione la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARI) l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni (ICP), la Tassa sull'occupazione di Aree e Spazi Pubblici (TOSAP), i Canoni di fognatura e depurazione, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l'Imposta Municipale Propria (IMU), la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).

Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità.

1. La concessione eccezionale di dilazione e/o rateizzazione di pagamento dei carichi arretrati dei tributi comunali di cui all'art. 1 del presente Regolamento viene concessa ad ogni persona fisica o ditta individuale, società o enti aventi personalità giuridica, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, a coloro che versano in condizioni di obiettiva difficoltà.
2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà per le ditte individuali e per le società di capitali è riferito all'anno precedente la domanda;
3. la dilazione e/o rateizzazione di pagamento alle persone fisiche e alle ditte individuali è concessa quando la certificazione ISEE dell'intero nucleo familiare, in corso di validità, risulta inferiore a €. 8.000,00.

In caso di Società o enti con personalità giuridica la dilazione e/o rateizzazione è concessa quando gli stessi si trovano in stato di difficoltà economiche e finanziarie, dimostrata attraverso la presentazione di bilanci, libri, registri e scritture contabili comprovanti lo stato di crisi. In ogni caso va presentata la Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento.

Art. 3 – Criteri e modalità di ammissione al beneficio della rateizzazione -

Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova nella condizione di cui all'articolo precedente, prima dell'inizio di procedure di riscossione coattiva;

Il carico di tributi per cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di interessi, è ripartito in rate mensili di pari importo, non inferiori ad € 100,00 nei seguenti limiti:

- ❖ fino ad € 200,00 non è prevista la rateizzazione, ma può essere concessa la dilazione di pagamento. La scadenza può essere prorogata per non più di (quattro) mesi.
- ❖ da € 200,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 7 (sette) rate mensili
- ❖ da € 500,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 12 (dodici) rate mensili
- ❖ da € 1.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 20 (venti) rate mensili
- ❖ oltre € 5.000,00 fino ad un massimo di 26 (ventisei) rate mensili

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

La richiesta di dilazione/rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili); Sarà cura dell'ufficio tributi verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

La rateizzazione non può essere richiesta nel caso in cui è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012).

Art. 4– Interessi -

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unicamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 5 – Domanda di concessione -

1. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ecc.);
 - la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla domanda va allegata:
 - La certificazione ISEE in corso di validità nel caso di persona fisica o ditta individuale,
 - Nel caso di società o Enti con personalità giuridica:
 - Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento, bilanci, libri, registri e scritture contabili comprovanti lo stato di crisi

Art. 6– Procedimento-

L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile del tributo oggetto della dilazione o rateizzazione. In caso di incompatibilità l'istruttoria viene svolta dal Responsabile di Posizione Organizzativa. Nel corso dell'istruttoria viene verificata la completezza della domanda e della documentazione presentata. Si può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza del beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

Art. 7 – Provvedimento di concessione o diniego-

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile del tributo adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

CAPO II COMPENSAZIONE E PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 8 – Obbligazioni tributarie -

In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 9 – Compensazione nell'ambito dello stesso tributo -

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente prima applicazione della compensazione.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

Il Responsabile del tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare.

Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art.10 – Compensazione tra tributi diversi -

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune , entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta;
- l'indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da responsabili diversi, il Responsabile che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei crediti da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento ad eccezione dell'imposta municipale propria (IMU) per la quale si applica soltanto la compensazione di cui all'art.9.

Art. 11 – Compensazione tra debiti/crediti dell'Ente Locale e debiti tributari-

I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Casteltermini in relazione a cessione di beni o di prestazione di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile che ha adottato l'atto di impegno della spesa e al Responsabile del tributo, che contenga almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

Il Responsabile del tributo che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio.

Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

I Responsabili di Posizione Organizzativa quando devono disporre liquidazioni a favore di fornitori, per la cessione di beni o prestazione di servizi, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso l'ufficio tributi se il medesimo fornitore ha debiti nei confronti dell'Ente. L'ufficio Tributi procede alla immediata verifica della posizione debitoria del fornitore e trasmette al Responsabile del Settore interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del fornitore. I Responsabili di P.O., esaminata la menzionata certificazione, adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:

- liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
- recupero del debito a carico del fornitore mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrate comunali e dell'anno di competenza;
- ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di patto di stabilità.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Disposizioni finali -

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 13 – entrata in vigore -

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

Proposta di deliberazione.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni, applicabili ai debiti di natura tributaria.

**PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990, N. 142 RECEPITA CON L.R. N. 48
DELL'11/12/1991.**

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

La Responsabile di P.O. n°2 Rag. Teresa Spoto

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

La Responsabile di P.O. n°2 Rag. Teresa Spoto

5.6.2018



COMUNE DI CASTELTERMINI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Piazza Duomo n. 3

Codice Fiscale 80001770843 * Partita I.V.A. 01322790849

PARTRE

*dell'Organo di Revisione Contabile
sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:*

**Regolamento per la concessione di dilazioni
e/o rateizzazioni di pagamento
e delle compensazioni
applicabili ai debiti di natura tributaria**

Verbale n. 18/2018

Oggetto: Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria.

L'anno 2018, il giorno 05 del mese di luglio,

05-07-2018

l'Organo di Revisore Contabile dell'Ente

riunitosi e composto da:

Dott. Prof. Giuseppe Pedalino - Presidente;

Dott. Prof. Dario Schembri - Componente;

Dott. Rag. Orazio Mammino - Componente.

si è adunato per discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto.

Premesso che:

- l'Ente, con propria nota, ha provveduto a trasmettere, a questo Organo di Revisione Contabile, la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria";*

Esaminata:

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione di cui in oggetto ed, in particolare, il Regolamento proposto;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

per quanto di competenza

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione inerente alla “*Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e delle compensazioni*”.

Del ch  si d  atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

Dott. Prof. Giuseppe Pedafino Dott. Prof. Dario Schembri Dott. Rag. Orazio Mammino



AL COMUNE DI CASTELTERMINI

Al Presidente del Consiglio Comunale

EMENDAMENTI

(Alla proposta di Approvazione del *“Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria”*)

I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento Comunale, propongono i seguenti emendamenti alla proposta di approvazione del nuovo regolamento sulle agevolazioni per il contribuente:

- 1) Cambiare il titolo del regolamento con il seguente: *“Regolamento delle Agevolazioni Tributarie (dilazioni, rateizzazioni, compensazioni e ravvedimento operoso)”*;
- 2) Modificare l'art. 1, al di fuori del Capo I, come appresso: *“1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D. Lgs. n. 447/1997, disciplina la possibilità, da un lato, di ottenere Dilazioni, Rateizzazioni e Compensazioni dei debiti di natura tributaria locale già formalmente accertati, iscritti a ruolo e/o contestati mediante notifica di atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni ovvero di provvedere autonomamente al Ravvedimento Operoso di tributi non ancora accertati, iscritti a ruolo né formalmente contestati mediante la notifica di atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni”. 2. Possono essere oggetto delle agevolazioni di cui al presente regolamento solo i seguenti tributi: **TARI** (Tassa sui Rifiuti solidi urbani), **ICP** (Imposta Comunale su Pubblicità e Pubbliche affissioni), **TOSAP** (Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), **ICI** (Imposta Comunale sugli Immobili), **IMU** (Imposta Municipale propria), **TASI** (Tassa sui Servizi Indivisibili). 3. Il presente Regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ossequio ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.*
- 3) Scorrere di una postazione tutti gli articoli seguenti in maniera tale che il Capo I inizi con l'art. 2 e il Capo II con l'art. 9;
- 4) Modificare il titolo dell'art. 2 (attuale art. 1) in *“Oggetto del presente capo”*;
- 5) Modificare il testo dell'art. 2 (attuale art. 1) come segue: *“Il presente capo disciplina la concessione, in via del tutto eccezionale, di dilazioni (intese come posticipazione della scadenza del tributo) e rateizzazioni di pagamento dei carichi tributari non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento e successivi solleciti o da iscrizione nei ruoli ordinari, siano essi relativi ad una o più annualità ovvero da pagarsi ordinariamente in unica soluzione o a rate.*
- 6) Modificare il titolo dell'art. 9 (attuale art. 8) sostituendolo con il seguente *“Oggetto delle Compensazioni”*
- 7) Aggiungere, dopo il Capo II, un Capo III dal Titolo *“Ravvedimento Operoso”*;
- 8) All'interno del nuovo Capo III aggiungere i seguenti articoli:
“Art. : Regolarizzazione dei versamenti omessi e/o irregolari e delle violazioni per infedeltà e/o omissione delle dichiarazioni. Agevolazioni.

1. In applicazione dell'art. 13, D. Lgs. 472/1997 e s.m.i., con estensione anche ai tributi locali dell'efficacia agevolativa del comma 1, lett. b-bis e b-ter, in caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi locali di cui all'art. 1 del presente regolamento, o di un loro acconto, anche dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, le relative sanzione prevista dall'art. 13, D. Lgs. n. 471/1997, è ridotta con le modalità e nei termini che seguono:

Periodo in cui ci si ravvede	Sanzione Piena	Sanzione Ridotta
Dal 1° al 14° giorno (Ravvedimento Sprint)	1%	0,1% , per ciascun giorno di ritardo (art. 13, l, 3° periodo, D. Lgs. 471/97)
Dal 15° al 30° giorno (Ravvedimento Breve)	15%	1,5% (1/10 di 15%)
Dal 31° al 90° giorno (Ravvedimento Intermedio)	15%	1,67% (1/9 di 15%)
Oltre il 90° ed entro l'anno da omissione o errore (Ravvedimento Lungo)	30%	3,75% (1/8 di 30%)
Entro 2 anni da omissione o errore (Ravvedimento Lunghissimo)	30%	4,29% (1/7 di 30%)
Oltre 2 anni da omissione o errore (se non è prevista dich. periodica) (Ravvedimento Lunghissimo bis)	30%	5,00% (1/6 di 30%)
Tra P.V.C. e notifica atti di accertamento o liquidazione (Ravvedimento su p.v.c.)	30%	6,00% (1/5 di 30%)

Art. : Perfezionamento del ravvedimento.

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto stabilito dal precedente articolo (Agevolazioni) e salvo quanto stabilito dal successivo articolo (Limitazioni).

2. Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione o delle comunicazioni, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, oltre a quanto previsto dal comma precedente, la presentazione nei medesimi termini della dichiarazione o delle comunicazioni ovvero della dichiarazione o comunicazione integrativa che sanino le irregolarità oggetto del ravvedimento.

Art. : Cause ostative del ravvedimento.

1. Costituisce una causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento e/o verifica da parte dell'Amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente ad annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. : Limitazioni.

1. Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento se inferiori ad €. 1.000,00. L'eventuale rateizzazione per importi superiori dovrà prevedere che la prima rata comprenda tutti gli interessi e le sanzioni maturate e che ciascuna rata successiva non sia inferiore all'importo della prima rata.

2. L'utilizzo del ravvedimento operoso non preclude, in ogni caso, l'inizio o la prosecuzione degli accessi, ispezioni e verifiche e le altre attività di controllo e accertamento".

9) L'attuale Capo III dovrà essere rinumerato come "Capo IV" e tutti gli articoli successivi all'art. 11, dovranno essere rinumerati in funzione dell'introduzione del nuovo Capo III di cui ai presenti emendamenti.

10) Stabilire che, nelle more dell'abrogazione dell'art. 6.l "Ravvedimento" del Regolamento IUC approvato con atto consiliare n. 35 del 26.09.2014, il ravvedimento di cui al presente emendamento, in quanto onnicomprensivo di tutti i tributi locali (e quindi anche di quelli inclusi nel regolamento IUC), prevale su quello richiamato.

- RILIEVI SU NOTA PROT. 4780 del 01.03.2018 (Parere Tecnico-Finanziario Non Favorevole agli emendamenti sulla vecchia proposta di Regolamento bocciata dal Collegio dei Revisori).

Sul punto si evidenzia come, da un lato le modifiche qui richieste eliminano gli aspetti di incompatibilità di cui ai punti 1 e 2 della nota richiamata.

Per quanto riguarda la limitazione del ravvedimento lunghissimo ai soli tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, si richiama l'attenzione del Responsabile sul fatto che, l'art. 13, comma 1bis, D. Lgs. n. 472/1997 non impone nessun divieto ai Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria (cfr. anche art. 1, comma 700, L. 147/2013) di estendere anche ai loro tributi la precisa modalità di cui al suo comma 1, lett. b-bis e b-ter, tant'è che numerosi Comuni Italiani hanno introdotto nel proprio ordinamento anche il ravvedimento lunghissimo come il Comune di Palermo e quello di Alcamo. Per cui si ritiene che il precedente parere sfavorevole sul punto fosse del tutto ingiustificato.

- RILIEVI SU NOTA PROT 9188 del 02.05.2018 (Precisazioni su emendamento prot. 3978 del 19/02/2018).

Sul punto si evidenzia che poco importa che il vigente Regolamento IUC cittadino contenga una norma, di limitatissima portata, limitata peraltro alle sole TARI, IMU e TASI laddove la presente proposta di emendamento ne estende l'applicazione al più ampio panorama di tutti i tributi comunali, in maniera più dettagliata ed inserito in un contesto sistematico relativo al Regolamento sulle Agevolazioni.

Pertanto, posto il migliore collocamento della norma all'interno del regolamento oggetto dei presenti emendamenti, è opportuno prevedere, al fine di evitare eventuali conflitti fra norme, che all'approvazione degli stessi la norma di cui all'art. 6.l del Regolamento IUC, diventerà recessiva perdendo efficacia a fronte della nuova normativa sul Ravvedimento, inserita nel discutendo Regolamento sulle agevolazioni.

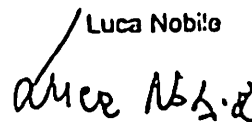
Ossequiosamente,

Casteltermini, li 17.07.2018

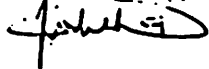
Filippo Pellitteri



Luca Nobilo



Giovanni Giuseppe Antinoro



Rosita I. Iondello





COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Oggetto: *Parere contabile su emendamenti alla proposta di " Approvazione del Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria" e trasmessi alla scrivente con nota prot. 15460 del 20 luglio 2018.*

In riferimento agli emendamenti di cui in oggetto si esprime parere contabile contrario nella parte che riguarda il ravvedimento tra p.v.c. e notifica atti di accertamento o liquidazione perchè il p.v.c., processo verbale di contestazione, è un atto che si redige alla conclusione delle operazioni di verifica effettuate presso la sede del contribuente. L'ufficio tributi non effettua questo tipo di verifiche che invece viene svolto dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza al fine di rilevare eventuali inadempimenti fiscali compiuti dal contribuente .



Responsabile di P.O.n.2

Rag. Teresa Spoto



COMUNE DI CASTELTERMINI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Piazza Duomo n. 3

Codice Fiscale 80001770843 * Partita I.V.A.01322790849

PARERE

*dell'Organo di Revisione Contabile
sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:*

**Regolamento per la concessione di dilazioni
e/o rateizzazioni di pagamento e delle
compensazioni
applicabili ai debiti di natura tributaria.
Emendamenti.**

Verbale n. 26/2018

Oggetto: Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria. **Emendamenti.**

L'anno 2018, il giorno 06 del mese di ottobre,

06.10.2018

l'Organo di Revisione Contabile

riunitosi e composto da:

Dott. Prof. Giuseppe Pedalino - Presidente;

Dott. Prof. Dario Schembri - Componente;

Dott. Rag. Orazio Mammino - Componente;

Premesso che:

- l'Ente, con nota del 05.06.2018, prot. n. 11734, ha provveduto a trasmettere, a questo Organo di Revisione Contabile, la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria"*;
- questo Collegio ha espresso il relativo parere con verbale n. 18/2018 del 05.07.2018;
- in data 19.09.2018, prot. n. 19277, è stato acquisito un emendamento plurimo proposto dal Movimento 5 Stelle in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione di cui in oggetto ed in particolare il Regolamento proposto;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabiligenerali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere non favorevole all'emendamento plurimo proposto dal Movimento 5 Stelle tendente a modificare alcuni articoli della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria".

A parere del Collegio, l'emendamento plurimo proposto contrasta con le peculiarità del Regolamento in questione, che nulla ha a che vedere con l'istituto del ravvedimento operoso applicabile in fase diversa da quella oggi regolamentata.

Si ritiene, comunque, accoglibile il punto 6 dell'emendamento in questione.

Del ch  si d  atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

f.to Prof. Giuseppe Pedalino f.to Prof. Dario Schembrif.to Dott. Rag. Orazio Mammino



COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

**4^ COMMISSIONE CONSILIARE – Tributi – Igiene e sanità – Cimitero –
Contenzioso – Sportello Economico – Locazioni.**

L'anno DUEMILADICITTO, il giorno SEI del mese di AGOSTO, alle ore 11,30, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, su invito del Presidente della Commissione, nota prot. n. 16416 del 03/08/2018, si sono riuniti i componenti della 4^ Commissione Consiliare, per discutere ed esaminare i seguenti punti all' O. d. G. :

- Approvazione Regolamento per la concessione di dilazione e/o rateizzazione di pagamento e delle compensazioni, applicabili ai debiti di natura tributaria;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti il presidente della Commissione Sig. D'Urso Vincenzo, mentre i componenti Dott.ssa Maria Pia Greco e Dott. Antinoro Giovanni risultano assenti.

Funge da segretario verbalizzante il Geom. Antinoro Franco.

Il Presidente, verificata la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.

Il presidente alle ore 11,40 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Vincenzo D'Urso

I COMPONENTI

F.to Maria Pia Greco

F.to Giovanni Antinoro

IL SEGRETARIO

F.to Franco Antinoro

VERBALE DI ADUNANZA

Il Presidente fa passare alla trattazione del punto 11 all'odg prot. n.20267 del 2/10/2018 avente a oggetto "Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni, applicabili ai debiti di natura tributaria" e cede la parola alla Responsabile proponente, Rag. Teresa Spoto.

La Rag. Teresa Spoto dà lettura della proposta e rileva che sulla stessa sono stati espressi i pareri favorevoli tecnico, contabile e dei Revisori dei conti. Rileva che sono stati presentati degli emendamenti da parte del Gruppo M5S e sugli stessi dice di avere espresso parere parzialmente favorevole mentre il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere contrario. Dunque passa a illustrare gli emendamenti e legge i relativi pareri su di essi espressi.

Il Capogruppo Mallia rileva che questo regolamento è utilissimo perché i cittadini sono oberati, tant'è che era all'attenzione del Consiglio già mesi fa. Prende atto che alcuni emendamenti hanno ricevuto parere contrario mentre sulla proposta i pareri sono favorevoli. Se occorre possiamo fare una sospensione.

La Rag. Spoto rileva che il regolamento dopo l'approvazione verrà trasmesso al MEF e bisognerà aspettarne l'approvazione. Il ravvedimento operoso già è in atto per il pagamento dei tributi.

Il Capogruppo Pellitteri dice che il ravvedimento operoso si applica per legge e per tutti i tributi; c'è il ravvedimento operoso lungo, lunghissimo e quello lunghissimo bis che non si applica ai tributi locali. Quindi lo scopo dell'emendamento è quello di prevederlo anche per questo tipo di tributi. In conclusione ritiene che il parere contrario dei revisori sia superabilissimo e quindi chiede di votare gli emendamenti.

La Rag. Teresa Spoto consiglia di inserire il ravvedimento operoso lunghissimo in un regolamento generale sulle entrate.

Il Capogruppo Pellitteri dice che si può inserire in questo regolamento per non perdere tempo e venire incontro ai cittadini.

Esce alle ore 18,37 il Consigliere Capozza (consiglieri presenti n.8).

Il Consigliere D'Urso chiede dieci minuti di sospensione dei lavori.

Il Presidente mette ai voti la proposta fatta dal Consigliere D'Urso e la dichiara approvata all'unanimità degli 8 Consiglieri presenti (Consiglieri assenti Giuliano, Mingoia, Antinoro e Capozza) e dunque alle ore 18,38 sospende la seduta.

Alla ripresa dei lavori alle ore 18,52 all'appello nominale risultano presenti n. 9 Consiglieri e assenti n. 3 (Giuliano, Mingoia e Antinoro).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Mallia.

Il Capogruppo Mallia rileva che questo regolamento era già all'esame del Consiglio nella prima seduta di questa consiliatura e va incontro alle esigenze sempre più pressanti della popolazione che si trova a dovere pagare i tributi locali. Chiarisce che gli emendamenti presentati dalla maggioranza, che prevedono il pagamento in più rate, sono stati calati nel regolamento. Chiede alla Rag. Spoto di darne lettura.

La Rag. Spoto ne dà lettura.

Il Capogruppo Mallia aggiunge, in merito agli emendamenti presentati dalla minoranza che hanno ricevuto parere contrario, che si corre il rischio che venga inficiato tutto il regolamento. Nel dubbio, pertanto, propone di approvare il regolamento, accantonando gli emendamenti della minoranza.

Il Capogruppo Pellitteri dice che il gruppo rimarrà fermo sulla posizione di non ritirare gli emendamenti e aggiunge che ci vorrebbe più coraggio o fiducia nei confronti di quanto si porta in aula. Annuncia fin da ora che il gruppo si asterrà dal votare il regolamento perché la votazione rappresenterebbe la mancata approvazione degli emendamenti e dunque una mancata occasione per i cittadini.

Il Capogruppo Mallia dichiara: *"mi pare che il discorso della minoranza sia del tenore <se non passa il massimo del vantaggio non votiamo neanche il minimo> e noi questo non lo possiamo accettare."*

Il Capogruppo Pellitteri replica: *"se c'è la possibilità di avere il massimo con un po' di rischio, perché no? Il parere della Ragioniera, tra l'altro è favorevole e io mi fiderei di più della Ragioniera."*

La Consigliera Palmeri rileva che sono già pronti per la spedizione gli avvisi di accertamento per se non c'è il regolamento, per chi sarà il beneficio?

Il Capogruppo Pellitteri dice che comunque il regolamento deve essere trasmesso al Ministero.

Il Segretario Generale rileva che va trasmesso al MEF ma non si tratta di un parere preventivo di legittimità. Ricorda che l'art. 13 del regolamento è da correggere perché il regolamento subisce la doppia pubblicazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Il Sindaco chiesta e ricevuta la parola comunica che il problema della raccolta dei rifiuti è stato superato e che riprenderà regolarmente già dal giorno successivo.

La Rag. Spoto dà lettura dell'emendamento plurimo presentato dal gruppo M5S di cui è stata data lettura e che si allega.

Il Presidente, ultimati gli interventi, dato atto della presenza di n. 9 Consiglieri e dell'assenza di n. 3 Consiglieri (Mingoia, Giuliano e Antinoro) mette ai voti l'emendamento plurimo presentato dal gruppo M5S.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento plurimo presentato dal gruppo M5S ;

Dato atto che sullo stesso sono stati espressi i pareri da parte del Responsabile del servizio competente e da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e che detti pareri qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri:

Presenti: 9

Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)

Votanti: 9

Voti Favorevoli: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)

Voti contrari: 6

DELIBERA

Di non approvare l'emendamento plurimo presentato dal gruppo M5S.

Dunque il Presidente fa procedere alla lettura degli oggetti degli articoli e alla relativa votazione degli stessi.

Si dà lettura dell'oggetto dell'Art. 1 – Oggetto del regolamento-

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 1, per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9

Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)

Voti Favorevoli: 6

Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 1 -Oggetto del regolamento-

Si dà lettura dell'oggetto dell'Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità-

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 2 , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9

Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)

Voti Favorevoli: 6

Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 2– Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità-

Si dà lettura dell'oggetto dell'Art. 3 – Criteri e modalità di ammissione al beneficio della rateizzazione-

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 3 , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9

Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)
Voti Favorevoli: 6
Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)
Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 3 -Criteri e modalità di ammissione al beneficio della rateizzazione-

Si dà lettura dell'oggetto dell'Art. 4 -Interessi-

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 4 , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9
Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)
Voti Favorevoli: 6
Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)
Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 4-Interessi

Si dà lettura dell'oggetto dell'Art. 5 -Domanda di concessione-

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 5 , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9
Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)
Voti Favorevoli: 6
Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)
Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 5-Domanda di concessione-

Si dà lettura dell'oggetto dell'Art. 6 – Procedimento-

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 6 , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9
Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)
Voti Favorevoli: 6
Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)
Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art.6 -Procedimento-

Si dà lettura dell'oggetto dell'Art. 7 – Provvedimento di concessione o diniego -

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 7 , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9
Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)
Voti Favorevoli: 6
Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)
Voti Contrari: 0

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 7– **Provvedimento di concessione o diniego-**

Si dà lettura **dell'oggetto dell'Art. 8 – Obbligazioni tributarie -**

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 8 , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9

Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)

Voti Favorevoli: 6

Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 8 **Obbligazioni tributarie -**

Si dà lettura **dell'oggetto dell'Art. 9 -Compensazione nell'ambito dello stesso tributo-**

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 9 , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9

Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)

Voti Favorevoli: 6

Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 9 **Compensazione nell'ambito dello stesso tributo-**

Si dà lettura **dell'oggetto dell'Art. 10 – Compensazione tra tributi diversi-**

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 10 , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9

Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)

Voti Favorevoli: 6

Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 10 **Compensazione tra tributi diversi**

Si dà lettura **dell'oggetto dell'Art. 11 – Compensazione tra debiti/crediti dell'ente Locale e debiti tributari-**

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 11, per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9
Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)
Voti Favorevoli: 6
Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)
Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 11– **Compensazione tra debiti/crediti dell'ente Locale e debiti tributari-**

Si dà lettura dell'oggetto dell'Art. 12 – **Disposizioni finali-**

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 12 , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9
Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)
Voti Favorevoli: 6
Astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)
Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 12 – **Disposizioni finali-**

A questo punto si rileva così come sopra ricordato dal Segretario Generale, che l'art. 13 – Entrata in vigore- del regolamento è da modificare perché il regolamento subisce la doppia pubblicazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto che dispone *“I regolamenti, approvati dal Consiglio Comunale, entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi”* ma nel caso specifico si deve assimilare ai regolamenti sui tributi che entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo all'approvazione.

Il Presidente dato atto della presenza di n. 9 Consiglieri e dell'assenza di n. 3 Consiglieri (Mingoia, Giuliano e Antinoro) mette ai voti la proposta di modificare l'art. 13 -entrata in vigore- nel senso che il regolamento entra in vigore non dalla data di esecutività della delibera bensì dal primo gennaio 2019,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di modifica dell'art. 13 -entrata in vigore;

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri tecnico e contabile da parte del Responsabile del servizio competente, con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri:

Presenti: 9
Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)
Voti Favorevoli: 6
Voti astenuti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)

DELIBERA

Di modificare l'art. 13 come segue: **“Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., entrerà in vigore il primo gennaio 2019”.**

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'Art. 13 -Entrata in vigore- come modificato , per alzata e seduta e proclama l'esito per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri:

Presenti: 9

Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Antinoro)
Voti Favorevoli: 6
Astenuiti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)
Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'Art. 13 -Entrata in vigore- per come modificato in seduta.

Il Presidente dato atto della presenza di n. 9 Consiglieri e dell'assenza di n. 3 Consiglieri (Mingoia, Giuliano e Mondello) mette ai voti la proposta iscritta al punto 11 all'odg prot. n.20267 del 2/10/2018 avente a oggetto "Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni, applicabili ai debiti di natura tributaria"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta e fatte proprie le motivazioni;
Visto il verbale della competente Commissione Consiliare;
Dato atto che sulla proposta sono stati espressi favorevolmente i pareri tecnico e contabile dal Responsabile del servizio competente, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e che detti pareri qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri:

Presenti: 9
Assenti: 3 (Mingoia, Giuliano e Mondello)
Voti Favorevoli: 6
Astenuiti: 3 (Pellitteri, Nobile e Mondello)
Voti contrari: 0

DELIBERA

Di approvare la proposta iscritta al punto 11 all'odg prot. n.20267 del 2/10/2018 avente a oggetto "Approvazione Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento e delle compensazioni, applicabili ai debiti di natura tributaria", per come emendata in corso di seduta e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Capogruppo Pellitteri vuole precisare che il gruppo M5S è favorevole al regolamento, considerato che contiene comunque agevolazioni per i cittadini, ed è per questo che si è fatta la scelta di non abbandonare l'aula per non far cadere il numero legale.

Il Capogruppo Mallia non condivide tale posizione.

Il Consigliere Capozza per le cartelle sotto i mille euro se entra in vigore la finanziaria, non ci sarà agevolazione.

La Rag. Spoto rileva che le agevolazioni previste nel regolamento, non rientrano tra quelle previste dalla finanziaria, e che si fermano al 2010.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Avv. Alessandra Palmieri

IL PRESIDENTE
Sig. Gerlando C. Cannella

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i. si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo On – Line del sito ufficiale del Comune dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 comma 1 L.R. 44/91 , oggi art. 711 comma 1 testo coord. leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali (GURS 09/05/2008)
Casteltermini, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione all'albo on –line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo on – line del Comune .

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on – line del Comune dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE